

# LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

RIVISTA MENSILE  
ANNO XXXII  
a cura di  
**GUIDO ALPA E PAOLO ZATTI**

*La Rivista contribuisce a sostenere la ricerca  
giusprivatistica nell'Università di Padova*

**6/2016**

 [edicolaprofessionale.com/NGCC](http://edicolaprofessionale.com/NGCC)

## **Diritto successorio, beni d'impresa e passaggio generazionale**

*di Massimo Giuliano*



Wolters Kluwer

# Diritto successorio, beni d'impresa e passaggio generazionale

di Massimo Giuliano\*

**SOMMARIO:** 1. Premessa. - 2. Il patto di famiglia. Interesse dell'impresa e interessi dei legittimari, tra la tutela dell'integrità del complesso produttivo e il diritto al valore della quota di eredità riservata ai legittimari non partecipanti al patto. - 3. Lo schema negoziale tipico e la variante atipica voluta dalle parti per l'attuazione dello scopo pratico della complessiva operazione economica. - 4. I *trust* e il patto di famiglia: sintesi negoziale per un ordinato ed efficace passaggio generazionale.

## 1. Premessa.

La recessività dell'intero impianto normativo successorio, rispetto all'esigenza del trapasso dei beni dal disponente agli eredi, si acuisce se l'oggetto del trasferimento è costituito dai beni d'impresa, per tali intendendosi l'azienda individuale o le partecipazioni societarie.

La successione è, infatti, regolata dal codice civile e non vi è, in alcun modo, possibilità di derogarvi se non in minima parte. Inoltre, la chiamata all'eredità avviene senza che in alcun modo assuma rilievo l'inclinazione imprenditoriale dell'ereditando, né vi è possibilità di rendere insensibile agli effetti della legge determinati beni, quali quelli d'impresa, soggetti anch'essi a diventare oggetto di comunione tra coeredi.

Si pensi, poi, all'applicazione incondizionata della collazione e dell'azione di riduzione di una quota societaria (di maggioranza o capace di integrare la maggioranza del capitale sociale detenuto, in parte, da altri membri della famiglia) o, ancor peggio, dell'azienda, esercitata direttamente o indirettamente attraverso lo schermo societario, donata in vita dal *de cuius*.

Per tale specie di beni nulla dispone il codice civile mentre la giurisprudenza<sup>1</sup> ha stabilito il principio di diritto in base al quale *“mentre la quota sociale è rappresentativa solo della misura dei diritti di partecipazione alla vita societaria, non conferendo al socio un diritto reale sui beni costituenti il patrimonio societario, e quindi costituisce un diritto personale, come tale soggetto a collazione per imputazione, come stabilisce l'art. 750, comma 1° , cod. civ. per i beni mobili in genere, la quota dell'azienda è rappresentativa della misura del diritto reale spettante ai contitolari dell'azienda sulla universitas rerum da cui l'azienda è composta e, dunque, la sua collazione si fa ai sensi*

*dell'art. 746 cod. civ. (collazione d'immobili). Peraltro, laddove si dovesse procedere alla collazione per imputazione, si deve aver riguardo non già al valore dei singoli beni, mobili od immobili, che compongono l'azienda, bensì al valore assunto dall'azienda, quale complesso unitario organizzato per fini produttivi, al tempo dell'apertura della successione”*<sup>2</sup>.

Sono, dunque, evidenti le ripercussioni che potranno scaturire sul patrimonio del beneficiario dall'applicazione di una poco elastica disciplina, dovendo questi imputare quanto ricevuto, in ipotesi anche molti anni addietro, al valore al tempo dell'apertura della successione, che potrebbe essere anche notevolmente superiore, che egli stesso ha contribuito a creare grazie al suo lavoro. *“Tutto ciò (...) contrasta con una regolamentazione successoria d'impresa fortemente condizionata da questioni di «status» e non di «achievement»*<sup>3</sup>.

Da qui, l'esigenza di modificare l'impianto normativo successorio quanto meno per i casi in cui la devoluzione abbia a oggetto beni d'impresa.

## 2. Il patto di famiglia. Interesse dell'impresa e interessi dei legittimari, tra la tutela dell'integrità del complesso produttivo e il diritto al valore della quota di eredità riservata ai legittimari non partecipanti al patto.

L'istituto del patto di famiglia irrompe nel nostro ordinamento con la l. 14.2.2006, n. 55, che trova la sua origine nella Raccomandazione della Commissione CE del 7 dicembre 1994 (94/1069/CEE) sulla successione delle piccole e medie imprese, volta a favorire il passaggio generazionale nell'ambito delle imprese di tipo familiare, attraverso l'attenuazione del divieto

\* Contributo pubblicato in base a *referee*.

<sup>1</sup> Cass., 15.1.2003, n. 502, in *Vita not.*, 2003, 269.

<sup>2</sup> Cass., 18.6.1981, n. 4009, in *Foro it.*, 1982, I, 177.

<sup>3</sup> BORTOLUZZI, voce «Successione nell'impresa», nel *Digesto IV ed.*, *Disc. priv.*, sez. *comm.*, II, Utet, 2003, 881.

dei patti successori e la trasformazione della riserva calcolata in natura in riserva calcolata in valore<sup>4</sup>.

Si è detto che il patto di famiglia costituisce la convalidazione normativa del passaggio da un anticipo di successione vietata a una successione anticipata consentita<sup>5</sup>, con lo scopo di preservare l'unità del bene produttivo e di favorire l'unicità del controllo, evitando la frammentazione che si determina con la successione ereditaria, nonché di permettere di anticipare in vita il trasferimento dell'impresa e, dunque, l'investitura della *leadership* nel complesso produttivo<sup>6</sup>. Con ciò conseguendo, quindi, l'effetto di segregare i beni oggetto del patto dalle pretese di altri successibili, venendo quegli stessi beni a costituire una massa autonoma rispetto all'intero asse ereditario.

Da tali considerazioni emerge, dunque, la chiara volontà legislativa di tutelare, con il patto di famiglia, non tanto l'interesse egoistico di ciascun imprenditore in ordine alla sistemazione del proprio patrimonio quanto l'interesse, di carattere generale, alla conservazione e valorizzazione del bene "azienda", a prescindere da come essa venga esercitata, vuoi, direttamente, dall'imprenditore individuale o, indirettamente, attraverso lo schermo societario.

È pur vero che l'imprenditore potrebbe voler perseguire anche ulteriori interessi che, sebbene tutti finalizzati al passaggio generazionale, non possono essere soddisfatti con la sola stipulazione del patto di famiglia ma è, invece, necessario ricorrere anche a clausole contrattuali o ad altri istituti propri della disciplina dei contratti, attraverso la cui combinazione si riuscirebbe ad attuare un trasferimento graduale dei beni d'impresa ovvero a garantire al disponente la conservazione di un potere di gestione sui beni oggetto del patto<sup>7</sup>.

Si pensi alla riserva del diritto di usufrutto sui beni trasferiti, attraverso il quale il disponente può continuare a gestire l'impresa per tutta la sua vita o per il

diverso periodo stabilito nel contratto<sup>8</sup>; o alla clausola con cui si appone un termine iniziale (c.d. *cum moriar*) ovvero alla condizione sospensiva (c.d. *si praemoriar*) di efficacia del patto di famiglia, coincidenti con la morte del disponente, tali, quindi, da differire al momento della morte del disponente l'acquisto dei beni da parte del discendente assegnatario, acquirente, in via immediata, di un'aspettativa di diritto giuridicamente tutelata (artt. 1356-1358 cod. civ.).

Vi può essere, inoltre, l'interesse del disponente a riottenere il trasferimento dei beni in caso di premorienza del beneficiario, risultato conseguibile attraverso l'apposizione di una clausola risolutiva o, ancora, la volontà del medesimo di consolidare nelle mani dell'assegnatario, per un certo periodo di tempo, il passaggio dei beni d'impresa e di impedire che venda i beni prima di un certo periodo, obiettivo raggiungibile inserendo in tal caso il divieto di alienazione, purché contenuto entro un determinato limite di tempo, in modo da non pregiudicare definitivamente la posizione del titolare del diritto e sempre che non ecceda i limiti imposti dall'art. 1379 cod. civ.<sup>9</sup>.

Sulle disposizioni introdotte dalla novella in commento sono sorte in dottrina accese discussioni sia in ordine all'individuazione dei soggetti fra i quali il patto debba intercorrere sia in ordine agli effetti che il contratto produce nei confronti dei legittimari non assegnatari rimasti esclusi dalla stipula del patto.

La dottrina che si è occupata dell'istituto in esame, nell'arduo tentativo di individuare la (più appropriata) natura giuridica del contratto in esame, rispetto allo schema negoziale previsto dal legislatore e alla sua disciplina, da un lato ha evidenziato la molteplicità di funzioni<sup>10</sup> cui può tendere tale nuova fattispecie, che la rendono difficilmente accostabile alle figure tipiche con cui sino a oggi si sono realizzati determinati fini parasuccessori<sup>11</sup>, dall'altro ha rilevato la lacunosità e le ambiguità del testo normativo nonché la difficoltà del-

<sup>4</sup> CALÒ, *Le piccole e medie imprese: cavallo di Troia di un diritto comunitario delle successioni?*, in questa *Rivista*, 1997, II, 220. Tale disciplina normativa è il risultato finale di una serie di disegni di legge presentati, oltre che nella XIV Legislatura (disegno di legge C. 3870 approvato dalla Camera dei Deputati in data 25.7.2005 e trasmesso all'altro ramo del Parlamento come disegno di legge S. 3567, assorbente, a sua volta, di quello S. 1353, e approvato definitivamente il 31.1.2006), anche in quella precedente. Il riferimento è, più precisamente, al disegno di legge S. 2799, tendente anch'esso alla introduzione di un «Patto di famiglia» (proposto nuovo art. 734-bis cod. civ.), oltre che di un «patto di impresa» (proposto nuovo art. 2355-bis cod. civ.), per i quali confronta, tra gli altri, LEVA, *Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: Patto di famiglia e patto di impresa. Profili generali di revisione del divieto dei patti successori*, in *Riv. not.*, 1997, 1371 ss.; ZOPPINI, *Il Patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future)*, in *Dir. priv.*, 1998, 255.

<sup>5</sup> *Id.*, op. cit., 256.

<sup>6</sup> In questo senso *Id.*, *I profili di governance del "patto di famiglia": il ruolo del cedente dopo la stipula del patto*, relazione al convegno organizzato da Paradigma in Milano, 29.3.2006, 2 del dattiloscritto.

<sup>7</sup> Il giudizio di meritevolezza della singola clausola investirà necessariamente tanto l'aspetto del trasferimento dei beni d'impresa finalizzati ad attuare il passaggio generazionale quanto gli aspetti volti a tacitare i diritti dei legittimari non assegnatari. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3a ed., Esi, 2006, 334, il quale sottolinea che l'atto di autonomia non è meritevole per il solo fatto di non essere illecito, ma deve rispondere ad un interesse meritevole di tutela.

<sup>8</sup> L'attribuzione dell'usufrutto al disponente consentirebbe la stipula immediata del patto di famiglia pur consentendo al disponente, in situazioni di totale incertezza sulle capacità del discendente designato, di esercitare tutti i poteri di *governance* per tutta la sua vita o per un certo periodo successivo alla cessione.

<sup>9</sup> Di BRONTO, *Patto di famiglia: un nuovo strumento per la trasmissione dei beni d'impresa*, in *Società*, 2006, 808. Peraltro, la vendita comunque non potrà avvenire prima di cinque anni se si vuole beneficiare delle esenzioni fiscali.

<sup>10</sup> Liberale, produttiva, solutoria, remissoria e divisionale.

<sup>11</sup> «La *ratio* del patto di famiglia non può essere individuata mediante la mera contrapposizione tra interesse dell'impresa (tutela del mercato)

l'inquadramento del negozio in esame nell'ambito di una determinata fattispecie al fine di determinarne i requisiti indefettibili della fattispecie e il conseguente regime rimediabile<sup>12</sup>.

E, infatti, inquadrare il patto di famiglia nell'ambito dell'istituto divisionale o nell'ambito della divisione modale o, ancora, qualificarlo come un contratto a favore di terzo o come negozio tipico, ha conseguenze rilevanti in ordine alla disciplina rimediabile applicabile, che può andare dalla più radicale nullità fino ad arrivare alla meno invasiva inopponibilità del patto nei confronti dei soggetti non partecipanti all'accordo.

Le diverse ricostruzioni dottrinarie, tutte autorevolmente sostenute, hanno, in ogni caso, all'unisono, evidenziato l'incerto e lacunoso quadro normativo, il quale, proprio per tali caratteristiche, condurrebbe una parte della dottrina a qualificare l'istituto in esame come un negozio giuridico tipico a sé stante, che rifugge da una qualificazione come divisione, donazione o altro, con effetti traslativi immediati, nel quale sono presenti profili di liberalità indiretta, come tale soggetto in linea di principio a collazione e a riduzione<sup>13</sup>.

Peraltro, vi è chi ritiene che, proprio la complessità delle sue funzioni, lo escluderebbero dall'area delle donazioni, dirette ed indirette, per farlo rientrare in un *tertium genus* negoziale<sup>14</sup>, caratterizzato, nel complesso, da una o più liberalità dirette non donative, strumenti, come è noto, eterogenei, attraverso i quali si attuano risultati economici analoghi alla donazione, in quanto sono predisposti in assenza di qualsivoglia costrizione

(spontaneità dell'attribuzione), per attribuire un vantaggio economico senza corrispettivo (arricchimento), con correlativo depauperamento patrimoniale del disponente<sup>15</sup>.

Al patto di famiglia, quindi, andranno applicate le norme dedicate agli atti di liberalità<sup>16</sup> e quelle proprie dell'istituto allorché partecipino tutti i soggetti necessari (disponente, discendente assegnatario, coniuge e gli altri legittimari non assegnatari) ai sensi e per gli effetti dell'art. 768-bis e 768-quater cod. civ.

Il problema, evidentemente, si pone nel caso in cui al patto di famiglia non partecipino il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove si aprisse la successione in quel momento, così come stabilito dall'art. 768-quater cod. civ. Sul punto, si ritiene che, in coerenza con l'opinione sopra espressa, lungi dal considerarlo nullo<sup>17</sup>, i legittimari non partecipanti al patto potranno attivare gli strumenti (classici) posti a loro tutela dal diritto ereditario, che, ove parti del contratto in questione, sarebbero (legalmente) neutralizzati<sup>18</sup>.

Quindi, il legittimario, che non abbia voluto sottoscrivere il patto di famiglia, ove leso nei suoi diritti, alla morte del disponente, avrà la facoltà o di aderire al patto, riscuotendo il proprio credito aumentato degli interessi legali, oppure di impugnare l'atto ai sensi dell'art. 768-sexies cod. civ. agendo con l'azione di riduzione, che comunque non potrà giammai produrre effetti restitutori perché: a) ai sensi dell'art. 1445 cod. civ.<sup>19</sup> esistono limiti di operatività della sentenza di annullamento rispetto ai terzi; b) vi sono sufficienti

---

e interesse dei legittimari (tutela della persona). Il patto di famiglia richiama interessi più complessi poiché risponde all'esigenza di assicurare continuità all'attività d'impresa (stabilità), evitando che il passaggio generazionale della stessa determini una eccessiva frammentazione del controllo e della gestione aziendale, con inevitabili riflessi negativi sull'ordine pubblico non soltanto economico". Così PERLINGIERI, *Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi*, in *Liberalità non donative e attività notarile*, in *Quad. fond. it. not.*, 2008, 122.

<sup>12</sup> Il rimedio dipende dall'interesse leso e da quello dovrebbe partire anziché dal diritto in sé considerato, in modo da rappresentare una reazione dell'ordinamento all'interesse concretamente tutelato. Da tale incertezza, né è quindi conseguita la scarsa utilizzazione dello strumento giuridico, che avrebbe potuto essere la risposta concreta alle numerose istanze di rinnovamento avanzate negli ultimi vent'anni dalla dottrina specializzata. Come sappiamo, in ordine al passaggio dei beni alle generazioni future, la prassi ha escogitato, tra le pieghe del diritto contrattuale, di famiglia e societario, meccanismi negoziali capaci di consentire la trasmissione della ricchezza familiare in generale, valorizzando al massimo l'autonomia privata, ma entro gli angusti limiti frapposti dalle norme inderogabili di diritto successorio.

<sup>13</sup> DI SAPIO, *Osservazioni sul patto di famiglia (brogliaccio per una lettura disincanta)*, in *Dir. fam.*, 2006, 289 ss., e PETRELLI, *La nuova disciplina del patto di famiglia*, in *Riv. not.*, 2006, I, 491.

<sup>14</sup> IACCARINO, *Liberalità non donative*, Ipsa, 2011, 144. Peraltro, si è sostenuto che l'abituale bipartizione tra liberalità donative ed atipiche deve considerarsi inadeguata in quanto oggi superata da un sistema triadico all'interno del quale alla classificazione consueta è venuta ad aggiungersi la categoria delle liberalità dirette non donative (v. DELLE MONACHE, *Successione necessaria e sistema di tutela del legittimario*, Giuffrè, 2008, 174).

frè, 2008, 174).

<sup>15</sup> PERLINGIERI, *Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi*, cit., 125, il quale, ponendo in evidenza la complessità funzionale del patto, considerata la presenza "di profili di liberalità e di arricchimento, caratterizzanti ma non assorbenti, e profili distributivi, eventuali e non necessari", conclude per l'impossibilità di ricondurlo ad una univoca funzione (donazione-divisione).

<sup>16</sup> Sotto tale profilo, il patto di famiglia si distinguerebbe dalle liberalità non donative propriamente dette tipicamente utilizzate con funzione assistenziale e abitativa.

<sup>17</sup> La nullità frustrerebbe lo scopo di assicurare il passaggio generazionale dell'azienda nella sua integrità funzionale.

<sup>18</sup> La mancata partecipazione dei legittimari non assegnatari determina, dunque, un'incertezza in ordine alla sua incidenza sulla configurabilità del patto di famiglia e, quindi, alla sua stabilità futura. Sul punto v. MOSCATI, *Il patto di famiglia*, in *Diritto civile*, diretto da LIPARI e RESCIGNO, II, 1, *Le successioni e le donazioni*, Giuffrè, 2009, 373, per il quale il patto concluso senza la partecipazione di tutti i soggetti menzionati nell'art. 768-quater cod. civ. degraderebbe a donazione modale in cui l'adempimento del *modus* può avvenire anche con successivi contratti o addirittura al momento dell'apertura della successione. In tal caso, tuttavia, il detto atto, perché sia valido come donazione, dovrà rispettare il requisito di forma, consistente nella presenza dei testimoni, ai sensi della legge notarile. PALERMO, *Patto di famiglia*, Giappichelli, 2009, 84, ritiene la sufficienza dell'*expressio causae* a configurare la fattispecie in esame, ancorché vi sia stata la mancata partecipazione, dovuta in particolare a rifiuto, dei soggetti previsti dall'art. 768-quater cod. civ.

<sup>19</sup> LA PORTA, *Il patto di famiglia. Struttura e profili causali del nuovo*

indici normativi in materia di riduzione e di collazione che, letti in combinato disposto con le peculiarità dell'oggetto del patto (azienda e partecipazioni societarie) e con la necessità di evitare frammentazioni o separazioni dannose per l'ordine pubblico non soltanto economico, giustificano il diritto per i non partecipanti al patto di ottenere la propria quota di legittima in danaro e non in natura o restitutoria<sup>20</sup>; c) si tratterà, infatti, di una fattispecie diversa dalla donazione "diretta"<sup>21</sup>.

Quindi, il legittimario non partecipante al patto di famiglia conserverà il diritto di agire in riduzione all'apertura della successione ma non per questo potrà pregiudicare l'integrità dell'azienda o delle partecipazioni societarie, contestandone il diritto in capo al beneficiario assegnatario, potendo unicamente conseguire il valore economico della propria quota in rapporto al valore del bene trasferito. In tal modo si valorizzerebbe la funzione propria del patto di famiglia, che è quella di assicurare il passaggio generazionale dell'azienda nella sua unità, oltre a tutelare, in ogni caso, l'interesse dei legittimari non partecipanti, eventualmente lesi, con una tutela quantitativa del credito.

Allo stesso modo, resteranno sottratti alla disciplina più propriamente dettata per le donazioni dirette i trasferimenti di beni ai terzi aventi causa dei legittimari non assegnatari, cui si applicherà la disciplina delle liberalità atipiche alle quali, i recenti orientamenti giurisprudenziali<sup>22</sup> e dottrinari<sup>23</sup>, escludono l'applicazione delle norme relative all'azione di restituzione dirette contro le liberalità non donative.

### 3. Lo schema negoziale tipico e la variante atipica voluta dalle parti per l'attuazione dello scopo pratico della complessiva operazione economica.

La lacunosità dello statuto normativo del patto di famiglia e, dunque, la difficoltà di delineare un dato regime giuridico al fine di determinarne gli effetti e il relativo regime rimediabile, non possono che indurre l'interprete a tracciare la struttura minima e sufficiente del contratto attraverso l'analisi degli "effetti essenziali e tipici (predeterminati dal legislatore), nonché valutare l'incidenza di tali effetti sul rapporto iniziale e

quello finale (visione procedimentale: rapporto iniziale-fattispecie negoziale-rapporto finale)"<sup>24</sup>.

In un discorso molto più ampio, che coinvolge il modo di atteggiarsi dell'autonomia privata e il potere di essa di autodeterminare le regole, concordiamo con la dottrina da ultimo citata in ordine alla circostanza che "la struttura di un negozio dipende dalla funzione in concreto, la quale in parte è predeterminata dall'ordinamento in schemi tipici (c.d. minima unità effettuale) e in parte è modellata dall'iniziativa dei soggetti (la struttura segue la funzione, non la precede). La qualificazione di un fatto non può prescindere dalla qualificazione dei suoi effetti [...] considerare fatto ed effetto come entità incomunicabili, ciascuna portatrice di una logica propria, è l'atteggiamento mentale tipico del formalismo, il quale conduce al totale distacco dell'interprete e dell'operatore dalla realtà e dagli esiti pratici del proprio operare. In questa prospettiva occorre sempre valutare l'assetto iniziale degli interessi e quello finale"<sup>25</sup>.

In un quadro normativo lacunoso e incerto spetta all'interprete il compito di "aprire il sistema, favorendo l'instaurazione di una disciplina che ne comporti la piena realizzazione"<sup>26</sup>. È l'individuo stesso che, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, modula gli effetti negoziali in modo corrispondente allo specifico assetto di interessi e crea un "modello, che impronta di sé il diritto vivente", tratto dalla realtà sociale, riflesso a sua volta nei principi e posto alla base dell'ordinamento positivo<sup>27</sup>. La tipicità dell'atto regolamentare è da rinvenire nel concreto<sup>28</sup>, avendo come faro l'obiettivo che il legislatore si è prefissato introducendo una disciplina che miri ad agevolare la trasmissione familiare dei beni produttivi coniugando da un lato la libertà di agire dell'imprenditore disponente e dall'altro il diritto dei legittimari non partecipanti al patto.

Tali considerazioni se valgono a tracciarne il regime applicabile al contratto in esame - il quale appare, peraltro, convincente per non frustrare la finalità dell'istituto - dovrebbero servire come base di ragionamento anche per determinare gli effetti nel caso in cui le parti, nell'esercizio della propria autonomia, decidano di deviare dallo schema "suggerito" dalla norma per adottarne un altro più confacente agli interessi

istituto tra trasmissione dei beni di impresa e determinazione anticipata della successione, Utet, 2007, 30.

<sup>20</sup> Ipotesi citate da IACCARINO, *op. cit.*, 151 che richiama le conclusioni di PERLINGIERI, *Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi*, cit., 132.

<sup>21</sup> Contro le donazioni dirette trova piena applicazione la disciplina della restituzione in natura in conseguenza del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione.

<sup>22</sup> CASS., 12.5.2010, n. 11496, in *Trusts e att. fid.*, 2011, 45.

<sup>23</sup> CARNEVALI, *Sull'azione di riduzione delle donazioni indirette che hanno leso la quota di legittima*, in *Scritti in onore di Luigi Mengoni*, Giuffrè,

1995, 136; MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale, Successione necessaria*, nel *Trattato Cicu-Messineo*, XLIII, 2, Giuffrè, 2000, 255; AMADIO, *Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative*, in *Riv. not.*, 2009, 819 ss.

<sup>24</sup> PERLINGIERI, *Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi*, cit., 127 ss.

<sup>25</sup> *Id.*, *ibidem*.

<sup>26</sup> PALERMO, *L'autonomia negoziale*, Giappichelli, 2015, 143.

<sup>27</sup> *Id.*, *ivi*, 159.

<sup>28</sup> *Id.*, *ivi*, 72.

delle parti contraenti, pur nel rispetto della funzione assegnata dal legislatore al contratto in commento.

Le parti, dunque, nell'esercizio della loro autonomia possono dare vita a diversi e distinti contratti ma funzionalmente e teologicamente collegati tra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, in modo che le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro condizionandone la validità e l'efficacia.

Il collegamento negoziale che ne deriverebbe non dà luogo a un nuovo e autonomo contratto ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno di essi è finalizzato a un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, in ipotesi siffatte il collegamento, pur potendo determinare un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica<sup>29</sup>.

Quindi, i contratti collegati non si fondono in un unico atto ed ogni contratto conserva la propria individualità e la propria causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi.

Queste caratteristiche contraddistinguono i contratti

collegati da quelli misti o complessi<sup>30</sup> in cui la causa è unica in quanto più contratti nominati si fondono fra loro, dando luogo a una figura contrattuale unitaria assistita da una sola causa<sup>31</sup>, dove unica è la disciplina applicandosi il criterio della combinazione<sup>32</sup> o della prevalenza<sup>33</sup> (detto anche assorbimento)<sup>34</sup>.

Ritornando all'indagine sul profilo applicativo del patto di famiglia, si è detto che scopo principale del patto di famiglia è quello di assicurare la continuità nella gestione dell'impresa ed evitare lo smembramento dell'azienda in conseguenza dell'apertura della successione dell'imprenditore, stante il principio di unità della successione, in virtù del quale la legge non considera né le caratteristiche dei beni, né le qualità dei successibili per disciplinare la vocazione.

Oltre a ciò vi è altresì l'esigenza dell'imprenditore, prima di lasciare il timone al proprio successore, di saggiare le capacità di quest'ultimo e, fintanto che è in vita, programmare il passaggio generazionale secondo regole precise e vincolanti.

Preservazione dell'unità dei beni d'impresa, mantenimento della titolarità dell'azienda sino alla realizzazione *post mortem* dell'effetto traslativo e possibilità di indicare l'assegnatario in un secondo momento, dopo un periodo di "prova" nella conduzione dell'azienda, o quando abbia individuato chi tra i beneficiari voglia o sia in grado di gestire l'azienda di famiglia costituiscono

<sup>29</sup> Cass., 10.7.2008, n. 18884, in *Mass. Giur. it.*, 2008. Cfr. Cass., 1.10.2014, n. 20726, in *CED Cassazione*, 2014.

<sup>30</sup> Sulla distinzione tra contratti misti e contratti collegati si veda SCALFI, *La qualificazione dei contratti nell'interpretazione*, Vallardi, 1962, 128, e SICCHIERO, *Il contratto con causa mista*, Cedam, 1995, 45.

<sup>31</sup> DIENER, *Il contratto in generale*, Giuffrè, 2005, 85.

<sup>32</sup> Secondo la teoria della combinazione (CARIOTA-FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Morano, 1948, 205) dovrebbero essere applicabili le norme relative a tutti i tipi negoziali riconducibili al negozio misto: la scelta andrebbe operata in concreto in relazione a ciascuno degli aspetti peculiari del contratto in questione.

<sup>33</sup> Secondo la teoria dell'assorbimento (ASQUINI, *Il contratto di trasporto terrestre di persone*, Utet, 1925, 69, e BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, 3, Giuffrè, 1954, 64) occorrerebbe invece valutare quale fosse in concreto la causa prevalente per poi applicare analogicamente le sole norme concernenti il tipo negoziale al quale fosse stato assimilato il negozio misto (Cass., 13.10.1975, n. 3301, in *Mass. Giur. it.*, 1975; Cass., 5.4.1984, n. 2217, in *Mass. Giur. it.*, 1984; Cass., 20.12.2005, in *Giur. it.*, 2007, 604).

<sup>34</sup> La giurisprudenza di legittimità invece ravvisa, in entrambe le fattispecie, un'unicità della causa. Si veda Cass., sez. un., 27.3.2008, n. 7930, in questa *Rivista*, 2008, I, 1039, la quale ha precisato che "pertanto, considerato che le parti, nell'esplicazione della loro autonomia negoziale, possono, con manifestazioni di volontà espresse in un unico contesto, dar vita a più negozi tra loro del tutto distinti ed indipendenti, come pure a più negozi variamente interconnessi, la qualificazione della fattispecie va, piuttosto, effettuata con riguardo alla sua riconducibilità nell'ambito d'una delle categorie, elaborate da dottrina e giurisprudenza nell'esame delle fattispecie congeneri, dei contratti misti o complessi, o dei contratti collegati. I contratti misti o complessi sono quelli maggiormente assimilabili al contratto atipico, se pur se ne differenziano per non essere intesi alla realizzazione d'una funzione economico-sociale nuova e diversa rispetto a quelle dei contratti tipici che vi confluiscono, dacché in essi la pluralità degli schemi contrattuali tipici utilizzati si combina in guisa che, per la fusione delle cause, gli

elementi costitutivi di ciascun negozio vengono assunti quali elementi costitutivi di un negozio rispetto a ciascun d'essi autonomo e distinto caratterizzato dall'unicità della causa; con la precisazione, evidenziata da alcuna parte della dottrina, per cui, nei contratti misti, si ha un solo schema negoziale, al quale vengono apportate alcune variazioni mediante l'inserimento di clausole assunte da uno o più diversi schemi, mentre, in quelli complessi, si ha la convergenza di tutti gli elementi costitutivi tratti da più schemi negoziali tipici nella regolamentazione dell'unico negozio risultatene. Nell'una ipotesi come nell'altra, la disciplina del contratto è unitaria, come unitaria ne è la causa, e va ravvisata in quella del negozio di maggior rilievo, questo da individuarsi, quanto al contratto misto, nell'unico contratto cui sono stati aggiunti singoli elementi tratti da altri e che in esso si fondono (teoria dell'assorbimento), e, quanto al contratto complesso, in quello, tra i più contratti integralmente confluiti nell'unica convenzione, cui, all'esame della volontà quale in concreto manifestata dalle parti, risulti essere stato conferito rispetto agli altri il maggior rilievo in considerazione della finalità perseguita (teoria della prevalenza). Minor seguito ha, in dottrina, la tesi per cui, nell'ipotesi del contratto complesso, i vari profili della convenzione andrebbero singolarmente disciplinati con riferimento allo schema contrattuale corrispondente (teoria della combinazione); ed, in effetti, tesi siffatta non consente, poi, a differenza dalla teoria della prevalenza, un'adeguata differenziazione di disciplina tra la fattispecie del contratto complesso e quella dei contratti collegati. La quale ricorre ove più contratti autonomi, ciascuno caratterizzato dalla propria causa, formino oggetto di stipulazioni coordinate, nell'intenzione delle parti, alla realizzazione di uno scopo pratico unitario, costituito, di norma, dall'agevolare la realizzazione della funzione economico-sociale dell'un d'essi. Il collegamento contrattuale, come è stato ripetutamente evidenziato dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti, nei suoi aspetti generali non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto, bensì attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi".

le principali esigenze che, lo diciamo subito, il patto di famiglia, nel suo classico schema, anche nella sua interpretazione più liberale, non riesce a soddisfare.

Da qui il tentativo di far dialogare il patto di famiglia anche con altre fattispecie negoziali a fine di dar luogo al quel “contratto complesso” in grado di veicolare gli interessi delle parti verso quello che è lo scopo ed effettivo dell’intera operazione economica che le stesse hanno posto in essere. È chiaro che l’integrazione con qualsiasi altro schema negoziale, costringe l’interprete a dover tener conto di tutte quelle norme inderogabili che l’ulteriore schema evoca al fine di ricavarne la disciplina complessiva ad esso applicabile e, dunque, i conseguenti effetti. A ciò si aggiunga l’ulteriore considerazione in ordine agli effetti, che saranno propri della fattispecie complessa, e al regime rimediabile, che non potrà che essere quello di ciascuna fattispecie, ancorché unita nella causa.

#### 4. I trust e il patto di famiglia: sintesi negoziale per un ordinato ed efficace passaggio generazionale.

Tracciato il quadro teorico entro il quale andremo a verificare la compatibilità della fattispecie negoziale atipica sopra accennata, ci sembra di poter, preliminarmente, affermare che nell’ottica del passaggio generazionale dell’impresa, a ben vedere, a eccezione del *trust*<sup>35</sup>, nessuno degli strumenti negoziali a disposizione degli operatori pratici, compreso, quindi, il patto di famiglia, consente di ottenere nello stesso momento:

a) l’effetto segregativo che si produce sui beni in *trust*, isolandoli rispetto alle vicende patrimoniali del disponente, del *trustee* e dello stesso beneficiario - nell’ipotesi in cui fosse stato beneficiario subito delle attribuzioni di beni;

b) l’imposizione del vincolo (di destinazione) del *trust* anche sui beni o utilità economiche che siano conseguenti dalla gestione del *trust fund*;

c) la possibilità di modulare i poteri attribuibili al *trustee*, di nominare o revocare i beneficiari, di saggiare le qualità del beneficiario designato a subentrare nella

gestione, prevedendone la revoca, di mantenere l’unità del patrimonio d’impresa, requisito essenziale per l’efficiente gestione in caso si tratti di partecipazioni o aziende;

d) di prevedere una regolamentazione dettagliata, nell’atto istitutivo del *trust*, del programma di gestione dei diritti sottesi ai beni in relazione alla loro natura (partecipazioni societarie, aziende, immobili, danaro), così da prevedere fin da subito, o formulare in un successivo momento attraverso lo strumento delle lettere di desideri<sup>36</sup>, scritte dal disponente e indirizzate al *trustee*, le regole per la distribuzione dei dividendi, l’assegnazione della proprietà dei beni in *trust*, nel corso dell’attuazione del programma al verificarsi di determinate condizioni;

e) di preordinare una serie di *trustee* oppure il meccanismo della loro successione, in base alle indicazioni dello stesso disponente o, in caso di sua morte, degli stessi beneficiari.

Attraverso l’istituto del *trust* il disponente, nell’ottica di una pianificazione successoria, può regolare, nel dettaglio, l’aspetto attributivo dei beni, procedimentalizzando l’intero processo e ponendo, allo stesso tempo, un vincolo reale tanto sul *trust fund*, per effetto della segregazione, quanto sul risultato economico della gestione, attraverso il meccanismo della surrogazione reale.

Si tratta, comunque, di una operazione negoziale, in cui, tutt’al più, l’evento morte del disponente potrà assurgere a mera modalità congiunturale nello schema di produzione degli effetti: anche in tal caso si avrà un’attribuzione immediata e definitiva, che priva la morte di ogni ruolo causale.

Del resto, non vi è niente di più congeniale per il *trust* di fungere da strumento per regolare la successione di un soggetto. Il *trust* nasce, infatti, in Inghilterra proprio per eludere il divieto di disporre per testamento delle proprie sostanze, per poi assurgere, oggi, a strumento per l’attribuzione dei beni agli eredi dopo aver adempiuto al pagamento dei debiti dell’eredità, oltre che per porre giuridicamente sullo stesso piano la famiglia legittima e quella di fatto, prevenendo ipotesi di ingiustificato

<sup>35</sup> L’ordinamento italiano ha conosciuto l’istituto del *trust* solo dal 1992, con l’entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione dell’Aja del 1.7.1985 sulla legge applicabile ai *trust* e al loro riconoscimento. La l. 16.10.1989, n. 364, entrata in vigore il 1°.1.1992. La Convenzione ha avuto, altresì, un ulteriore effetto, ovvero quella di aver introdotto nel nostro ordinamento il *trust* c.d. interno. Il termine è stato coniato da LUPOI (v. LUPOI, *Il trust nell’ordinamento giuridico italiano dopo la Convenzione de L’Aja del 10 luglio 1985*, in *Vita not.*, 1992, 976; *Id.*, *Trusts*, Giuffrè, 2a ed., 2001, 546 ss.), e si riferisce a quei *trust* che vincolano beni che si trovino nel nostro Paese e sono istituiti in Italia da cittadini italiani, in cui tutti gli elementi “importanti” sono italiani a eccezione della legge (straniera) regolatrice, della cui ormai pacifica ammissibilità non sembra più esservi dubbio tanto nella dottrina maggioritaria quanto nella giurisprudenza, ora anche di legittimità (cfr. *CASS.*, 9.5.2014, n. 10105, in *Trusts e att. fid.*, 2014, 416, ove si legge che il *trust*: “può essere piegato al raggiungimento dei più vari scopi

pratici”, occorre “esaminare, al fine di valutarne la liceità, le circostanze del caso di specie, da cui desumere la causa concreta dell’operazione”, tenendo conto che non è necessario, per il riconoscimento nel nostro ordinamento, che tale istituto “assicuri un quid pluris rispetto a quelli già a disposizione dell’autonomia privata nel diritto interno”.

<sup>36</sup> Le lettere di desideri (note come *letters of wishes*) sono lettere di “indirizzo politico” dirette a far conoscere al *trustee* le volontà del disponente in ordine alla gestione dei beni posti in *trust*. Esse sono esterne all’atto istitutivo del *trust* e non sono (*rectius*: non dovrebbero essere) vincolanti per il *trustee*, il quale ha il pieno potere di disattendere quanto “consigliato” dal disponente o dal guardiano (*protector* o *guardian*). Sull’argomento si veda *Grupo Torras v. Sheikh Fahad Al Sabah*, in *Trusts e att. fid.*, 2004, 414. La *Royal Court* ha affermato che, sebbene non siano legalmente vincolanti, le lettere di desideri hanno valenza giuridica e devono essere considerate dai *trustee* nell’esercizio della loro discrezionalità.

arricchimento nel caso in cui, a seguito della separazione, uno dei due *partner* si sia avvantaggiato rispetto all'altro e non voglia riconoscerlo.

Casi concreti, a noi noti in quanto sottoposti al vaglio della giurisprudenza, indicano come il *trust* sia stato utilizzato per gestire il passaggio di beni d'impresa in favore dei beneficiari individuati dall'imprenditore disponente.

Si ricorda, a tal proposito, la sentenza resa dal Tribunale di Urbino<sup>37</sup>, la quale, oltre ad affermare il principio in base al quale si può ricorrere ai *trust* interni, quali espressione dell'autonomia negoziale dell'individuo, anche nei casi in cui esiste uno strumento civilistico idoneo ad adempiere la stessa funzione, ha avuto l'occasione di esaminare proprio un caso di passaggio generazionale attuato mediante un *trust*, anziché attraverso il patto di famiglia, istituito - in astratto - deputato a regolare proprio questo tipo di interessi dell'imprenditore<sup>38</sup>. Nella fattispecie in esame il *trust* aveva la finalità di assicurare il passaggio generazionale dell'impresa e la stabilità della *governance* della società capogruppo, tramite attribuzione delle prerogative di amministrazione al soggetto che risultava essere destinatario ultimo della titolarità delle quote della società, risultato, che, a ben vedere, si sarebbe potuto raggiungere attraverso la stipulazione del patto di famiglia, ma che, per la lacunosità dello schema negoziale, non da certezza di stabilità.

Orbene, questa sovrapposizione di interessi, propri dell'impresa e dell'imprenditore, *de iure condito*, potrebbe portare a ipotizzare di sovrapporre i due istituti, il patto di famiglia e il *trust*, per giungere a una fattispecie negoziale complessa, che abbia lo scopo di traghettare verso le generazioni successive aziende e partecipazioni

sociali, stipulata tanto in ossequio alla disciplina del patto di famiglia, quanto in aderenza alla definizione di "rapporto giuridico" descritto nell'art. 2<sup>39</sup> della Convenzione dell'Aja, in cui figurerebbe, come disponente l'imprenditore, come fiduciario (*trustee*) il legittimario assegnatario e quali beneficiari gli altri discendenti non assegnatari dell'azienda di famiglia.

La non coincidenza del regolamento contrattuale con il regolamento legale predisposto dal legislatore non trasformerebbe il contratto tipico "patto di famiglia" in contratto innominato, a patto che, ovviamente, venga rispettata la causa del contratto tipico e non alterata la funzione sua propria. Cosa che non accadrebbe nella fattispecie in costruzione, in quanto la causa astratta del *trust*<sup>40</sup>, descritta nell'atto istitutivo, assumerebbe concretezza e si sovrapporrebbe, in perfetta coincidenza, a quella propria del patto di famiglia.

Si tratterebbe, dunque, di coniugare il valore aggiunto dei due istituti in esame e di stipulare un patto di famiglia procedimentalizzato attraverso l'istituzione di un *trust* in cui il beneficiario assegnatario accetti il trasferimento dei beni d'impresa in quanto *trustee* di un *trust*<sup>41</sup> in cui egli stesso compaia come beneficiario (finale) del fondo<sup>42</sup> e in cui gli altri beneficiari non assegnatari, prestatò il loro consenso al patto testé formulato, figurino come beneficiari (finali), ad esempio, del solo reddito<sup>43</sup>.

L'operazione economica complessiva, formalizzata in un accordo in forma solenne<sup>44</sup>, che chiameremo per semplicità *trust* "intergenerazionale di famiglia", che verrebbe fuori dall'accordo delle parti, da un lato, produrrebbe l'effetto del trasferimento immediato della proprietà dei beni d'impresa al beneficiario designato<sup>45</sup>, dall'altro, imprimerebbe un vincolo di destinazio-

<sup>37</sup> Cfr. TRIB. URBINO, 1.11.2011, in *Trust e att. fid.*, 2012, 404.

<sup>38</sup> Il Tribunale evidenzia che "come noto, l'autonomia negoziale privata si manifesta non solo tramite la conclusione di contratti atipici ma anche attraverso la scelta tra modelli negoziali aventi analogia portata effettuale, siano essi tipici od atipici. In tal senso, così come ad esempio i privati possono liberamente optare tra il concludere un contratto di vendita di cosa futura ed un contratto di appalto, deve parimenti affermarsi che essi possono scegliere tra lo stipulare un patto di famiglia, da ultimo disciplinato dagli artt. 768-bis e ss. cod. civ., ed un trust, senza che per ciò solo, e dunque in astratto e con conseguente pretermissione di ogni indagine sull'elemento causale, possa ritenersi inammissibile, rectius nullo, il trust, quasi a voler affermare in via pretoria il principio della prevalenza del tipico sull'atipico".

<sup>39</sup> L'art. 2 della Convenzione dell'Aja non ha provveduto a delimitare un tipo negoziale, tanto per l'astrattezza espressiva quanto per le innumerevoli finalità pratiche a cui il *trust* può essere piegato, motivo per il quale appare opportuno parlare di *trust* al plurale. Si tratta, dunque, di un istituto a "contenuto elastico" che non può essere qualificato in funzione della riduzione ad un tipo o ad una determinata configurazione causale.

<sup>40</sup> "La causa del negozio istitutivo è il programma della segregazione di posizioni soggettive, al servizio del compito affidato al *trustee*". V. LUPOLI, *Trusts*, cit., 615. I negozi dispositivo in favore del *trustee* hanno una loro causa tipica, consistente nell'attuazione del detto programma segregativo. Si veda ID., *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, Cedam, 2a ed., 2011, 7.

Il *trustee*, nel caso di specie, dovrà attuare il programma contenuto nell'atto istitutivo dettato dal disponente, che sarà finalizzato al passaggio dell'impresa, e che dovrà prevedere, obbligatoriamente, la soddisfazione dei diritti creditorî dei legittimari non assegnatari, salvo loro espressa rinuncia ex art. 768-*quater*, comma 2°, cod. civ.

<sup>41</sup> L'art. 768-bis cod. civ. impone che il trasferimento dei beni d'impresa avvenga in favore di uno o più discendenti. Ciò chiaramente non impedisce al disponente di trasferire i detti beni ad altri soggetti estranei alla cerchia familiare, ma in tal caso si esce fuori dal perimetro applicativo del patto di famiglia per rientrare in quello proprio ed esclusivo del *trust*.

<sup>42</sup> Per prevenire un evidente conflitto di interessi si possono prevedere almeno due *trustee*, in modo da rendere impossibile al *trustee*-beneficiario di attribuirsi alcun vantaggio senza l'assenso dell'altro *trustee*. V. per l'impostazione della clausola LUPOLI, *L'atto istitutivo di trust*, Giuffrè, 2005, 271. Sulla differenza tra reddito e capitale v. ID., *Istituzioni del diritto dei trust*, cit., 205.

<sup>43</sup> La distinzione tra l'atto istitutivo del *trust*, rivestito della forma contrattuale, e il negozio dispositivo sarà evidentemente molto sfumata, essendo i due atti contenuti nell'unico documento, ma non necessariamente.

<sup>44</sup> L'art. 768-*ter* cod. civ. dispone che il patto di famiglia debba rivestire la forma dell'atto pubblico, a pena di nullità.

<sup>45</sup> In ossequio al dettato dell'art. 768-bis cod. civ.



ne alla proprietà<sup>46</sup>, in funzione di un determinato fine espresso nel patto stesso<sup>47</sup>, che potrebbe essere, ad esempio, quello di gestire l'azienda secondo precisi obiettivi tracciati nell'atto o suggeriti dallo stesso disponente o dal "guardiano"<sup>48</sup> nel corso dell'attuazione del programma destinatorio, al fine di procedere, in presenza di determinate condizioni, al trasferimento dei beni in favore del beneficiario designato ed a liquidare gli altri beneficiari<sup>49</sup>, in modo da poter porre fine al *trust* stesso. In questo modo, gli effetti propri del patto di famiglia verrebbero differiti nel tempo in ragione di quanto prescritto nell'atto istitutivo, sebbene con un meccanismo e con modalità diverse dal caso in cui si apponesse, semplicemente, un termine iniziale di efficacia o una condizione sospensiva. Peraltro, in dottrina vi è chi ritiene che il contratto in questione possa essere condizionato sia sospensivamente che risolutivamente (condizione *si* o *cum praemioriar* o semplicemente deducendo l'inadeguatezza dell'assegnatario o il suo inadempimento agli obblighi di liquidazione nascenti dal patto), motivo per cui si potrebbe pensare di stipulare un atto istitutivo di *trust* rispettando, pedisse-

quamente, il dettato normativo previsto per il patto di famiglia, variamente condizionato, dando così origine a una fattispecie a struttura complessa, in cui risultino applicabili gli effetti propri di tale istituto, quali l'esclusione dell'azione di riduzione e della collazione, nonché la cristallizzazione dei valori dei beni oggetto del patto al momento della stipulazione del contratto.

Il *trust*, d'altra parte, devierebbe dalla sua struttura "tipica" di atto unilaterale del disponente per assumere carattere contrattuale<sup>50</sup>, con esplicazione di effetti anche nei confronti dei terzi legittimari-beneficiari non assegnatari, i quali dovrebbero, comunque, prestare il consenso per la disattivazione dei meccanismi di tutela previsti dall'art. 768-*quater*, ult. comma, cod. civ.<sup>51</sup>

Si tratterebbe di una fattispecie contrattuale non a prestazioni corrispettive ma di un contratto che esplicherebbe effetti per i terzi<sup>52</sup>. Sul punto, si ritiene che, anche se le parti concludano un contratto tipico, le stesse possono predisporre un contenuto che modifichi le disposizioni derogabili, senza che, per ciò solo, l'atto si trasformi in un contratto atipico<sup>53</sup>.

La fattispecie negoziale ipotizzata darebbe luogo a un

<sup>46</sup> Si parla di "proprietà dovuta" o, "proprietà funzione" o, ancora, di "proprietà conformata".

<sup>47</sup> Il *trustee* in ragione dell'ufficio si obbliga "fiduciarmente" ad eseguire in favore dei beneficiari o di uno scopo.

<sup>48</sup> In inglese *protector*, sono soggetti a cui la legge o l'atto istitutivo conferisce poteri sulla vita del *trust* o al cui consenso sottopone il compimento di un'attività da parte del *trustee*. Tale figura è prevista, specificamente, da alcune leggi internazionali (ad es., *Trusts (Jersey) Law 1984*, art. 24; San Marino, l. 1<sup>o</sup>.3.2010, n. 42), mentre in altre, come quella inglese, si fa riferimento, genericamente, alle persone alle quali l'atto istitutivo attribuisce il potere di nominare nuovi *trustee*. Si veda sull'argomento LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust*, cit., 142 ss.

<sup>49</sup> Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 ss.

<sup>50</sup> Il rapporto fra disponente e beneficiario di un *trust* nasce, in genere e nel modello inglese, da un atto unilaterale e, più precisamente, dall'imposizione del vincolo del *trust* per mezzo di una dichiarazione del disponente ovvero di clausola inclusa nell'atto di trasferimento di un diritto dal disponente o da un terzo al *trustee*. L'atto di *trust* è dunque formalmente un atto unilaterale, efficace nel momento in cui viene ad esistenza per opere del disponente, *inter vivos* o *mortis causa*, che non ha bisogno di accettazione. Tanto la dichiarazione del disponente di istituzione del *trust*, quanto quella di accettazione dell'investitura nell'ufficio del *trustee* sono dunque dichiarazioni unilaterali, che non creano un contratto. Tuttavia, si è visto nella prassi moderna che il beneficiario abbia negoziato la propria posizione con il disponente e che questi si sia obbligato nei suoi confronti o a favore di terzi, attraverso la stessa opera negoziale messa a disposizione del *trustee*. Ciò può apparire, in modo più evidente, negli *express trust*, dove il *trustee*, il più delle volte, avrà accettato il trasferimento delle posizioni soggettive solo dopo aver discusso le clausole sui poteri, responsabilità e compenso. Tipico, nella esperienza dei *trust* interni, è il *trust* istituito dall'acquirente di un immobile per obbligazione assunta verso il venditore nel contratto o nel preliminare di compravendita, affidando al *trustee* il compito di liberare l'immobile da ogni peso. L'esempio è di LUPOI, *Le posizioni soggettive protette*, nella relazione tenuta al Congresso nazionale di Roma, 19-20.11.1999. L'istituto del *trust* e del contratto, tuttavia, non si escludono a vicenda potendo, soprattutto in ambito commerciale, ve-

nire ad esistenza entrambi gli istituti (v. *Barclays Bank Ltd v Quistclose Investments Ltd* [1970] A.C. 567, HL; v. anche *Gosper v Sawyer* (1985) 160 C.L.R. 548, 568-69. Peraltro, il fatto che il *trust* non sia un contratto (*contract* per gli inglesi, con la dovuta differenziazione rispetto ai contratti) è per ragioni puramente storiche, v. LUPOI, *Trusts*, cit., 162., il quale ci ricorda che "l'origine della unilateralità dell'istituzione del *trust* era nella unilateralità di qualunque trasferimento di un *estate* ed è questa unilateralità che consente di includere in una sola figura giuridica il *trust* testamentario, il *trust* istituito per mezzo della dichiarazione di *trust* e il *trust* al quale si accompagna funzionalmente un negozio traslativo". Per i recenti sviluppi sulla riconducibilità del *trust* nell'area contrattuale v. J.H. LANGBEIN, *The Contractarian Basis of the Law of Trusts*, in *Yale Law Journal*, 1995, 625 ss. L'a. rileva come la tesi che considera il *law of trust* una branca del *law of property* sia oggi prevalente al punto che "*we are accustomed to think of the trust as a branch of property law*" (627); tale impostazione è mutuata dal *Restatement (Second) of Trusts* del 1959, il quale (come il primo *Restatement* risalente al 1935) dichiara che "*the creation of a trust is conceive of as a conveyance of the beneficial interest in the trust property rather than as a contract*". Tuttavia osserva, ancora, l'a., ricondurre il *law of trust* entro il *law of contract* non è corretto; dovremmo, invece, considerare il *law of trust* «*as a branch*» del *law of contract*: "*The deal between settlor and trustee is functionally indistinguishable from the modern third-party-beneficiary contract. Trusts are contracts*". A sostegno della sua affermazione l'a. richiama la circostanza che la maggior parte dei poteri e dei doveri che il *law of trust* prevede in capo al *trustee* "*are effectively just standard form default terms in a contract between the trustee and the settlor of the trust*".

<sup>51</sup> L'art. 768-*quater*, ult. comma, cod. civ. dispone che "quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione".

<sup>52</sup> Si esprime in questo senso: DE NOVA, *Trust: negozio istitutivo e negozi dispositivi*, in *Trusts e att. fid.*, 2000, 162 ss., il quale poi precisa che "i negozi di disposizione sono atti negoziali, che non sono astratti perché sono strumentali alla realizzazione dello scopo del *trust*. Il controllo su questi atti di autonomia - sia il negozio istitutivo del *trust* sia gli atti dispositivi - avviene sulla base della verifica di possibilità e liceità dello scopo del *trust*".

<sup>53</sup> BIANCA, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, Giuffrè, 2000, 448; MESSINEO, voce «Contratto innominato (atipico)», in *Enc. del dir.*, X, Giuffrè, 1966, 135.

contratto complesso, in cui il patto di famiglia, oltre a essere disciplinato dalle norme sue proprie, quanto a disciplina e rimedi applicabili, sarà regolato dalla legge straniera prescelta *ex art. 6 Convenzione*, nel quale il legittimario beneficiario assegnatario riceverà dall'imprenditore-disponente i beni d'impresa quale *trustee*, nell'interesse di uno o più beneficiari<sup>54</sup>, per quanto riguarda la loro liquidazione, e nel proprio interesse, per ciò che concerne l'attribuzione finale dei beni.

Argomentando con le parole usate dalla Corte di cassazione<sup>55</sup> in relazione ai collegamenti contrattuali, nel patto di famiglia in cui l'assegnatario riceva i beni d'impresa nella qualità di *trustee*, sottoponendosi, dunque, agli obblighi "fiduciari" fissati nell'atto istitutivo dall'imprenditore (c.d. *trust* intergenerazionale d'impresa), va ravvisata la convergenza, in un'unica convenzione, degli elementi costitutivi di più contratti tipici e atipici<sup>56</sup> (se ancora tale si vuole considerare il *trust*), dove la convenzione negoziale, sia pure considerata nelle sue plurime articolazioni, non è intesa a realizzare una funzione economico-sociale nuova e diversa rispetto a quelle dei singoli contratti che in essa sono confluiti.

La *trust property*, costituita nella specie dall'azienda e/o dalle partecipazioni sociali sarà, dunque, segregata nell'interesse dei beneficiari non assegnatari e, tale segregazione<sup>57</sup>, sarà più ampia rispetto a quella propria dei due istituti, singolarmente considerati.

Infatti, rispetto all'effetto segregativo proprio del patto di famiglia, quello impresso attraverso il *trust* comporterà che i creditori personali dell'assegnatario dei beni/*trustee* non potranno rivalersi sui beni in *trust* e i beni in *trust* saranno segregati rispetto al patrimonio del *trustee* in caso di insolvenza di quest'ultimo o di suo fallimento e non rientreranno nel regime matrimoniale o nella successione del *trustee*.

Nella versione "classica" del patto di famiglia, invece, i beni trasferiti all'assegnatario andranno a confondersi con i suoi beni personali e, quanto al regime della responsabilità, il beneficiario risponderà con tutti i suoi

beni, presenti e futuri e, dunque, anche con quelli ricevuti per effetto del patto.

Al contrario, l'assegnatario dei beni che riceva i beni nella qualità di *trustee* del *trust* x beneficerà dell'ulteriore effetto della segregazione bidirezionale, ritenuta non più discutibile neanche dalle giurisprudenza di legittimità<sup>58</sup>. A ciò si aggiunga l'ulteriore effetto legale della fattispecie di neutralizzare l'azione di riduzione e la collazione, altrimenti applicabili al *trust* c.d. liberale *sic et simpliciter*, *ex art. 809 cod. civ.*<sup>59</sup>.

Profili di incompatibilità potrebbero, tuttavia, essere eccepiti proprio in ordine all'effetto della segregazione che si otterrebbe sui beni trasferiti al *trustee*, specie se trattasi di azienda, posto che questi potrebbe godere di una "responsabilità limitata", esclusa, invece, dal regime giuridico dell'impresa individuale.

Senza altro va detto che nel caso di esercizio di un'attività commerciale attraverso la forma giuridica della ditta individuale il *trustee*, in presenza dei presupposti dettati dalla legge fallimentare, sarà chiaramente esposto al rischio di fallimento.

Occorre tuttavia tenere presente, in ordine al regime della responsabilità patrimoniale, che per effetto della segregazione le vicende obbligatorie o personali del *trustee* non esplicheranno alcun effetto sui beni in *trust*. Il beneficiario/*trustee*, assegnatario dell'azienda, risponderà con tutti i beni sui quali è stato impresso il vincolo di destinazione e non anche con quelli suoi propri (e non vincolati a mezzo del *trust*), stante il regime "bidirezionale" della segregazione. Si tratta infatti di un effetto legale, la segregazione, che consegue direttamente dalla fattispecie *trust*, opponibile ai terzi per effetto dell'adempimento pubblicitario<sup>60</sup>. Il *trust fund* quindi risponderà per le obbligazioni contratte nel suo interesse mentre il *trustee* sarà esente da responsabilità se avrà avuto modo di limitarla nel rispetto della legge straniera regolatrice del *trust*, che impone, in alcuni casi, l'obbligo di comunicare ai terzi quando agisce in tale veste<sup>61</sup>.

La problematica applicativa della segregazione si spo-

<sup>54</sup> I beneficiari non assegnatari avranno l'interesse alla liquidazione della loro quota.

<sup>55</sup> Cass., sez. un., 27.3.2008, n. 7930, cit.

<sup>56</sup> A dire il vero il *trust* dovrebbe essere considerato tipico in quanto riconosciuto nel nostro ordinamento a seguito della legge di ratifica della Convenzione dell'Aja, sebbene "atipico" nel suo contenuto, variamente plasmato dall'autonomia delle parti.

<sup>57</sup> La segregazione è un effetto tipico del *trust*, incide sul patrimonio del *trustee* e non sul regime della sua responsabilità, in quanto delle obbligazioni personali questi risponderà con tutti i suoi beni presenti e futuri, mentre delle obbligazioni assunte per assolvere lo scopo individuato dall'atto istitutivo risponderà con i beni costituenti il *trust fund*.

<sup>58</sup> La Corte di cassazione ha infatti riconosciuto che il *trust* "riconosciuto e veicolato nel nostro ordinamento dalla giurisprudenza, mutua profili sostanziali dallo schema anglosassone" secondo uno schema di separazione patrimoniale perfetta, intesa come "incomunicabilità bidirezionale" tra il patrimonio separato e il patrimonio del soggetto che ne è titolare, in Cass., 3.12.2014, n. 50672, in *Trust e att. fid.*, 2015, 269.

<sup>59</sup> L'art. 809 cod. civ. dispone infatti che "Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitude e per sopravvenienza di figli nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari". Non vi è alcun dubbio che anche i *trust* con finalità liberali, utilizzati, quindi, in chiave complementare al negozio testamentario o per la pianificazione degli assetti familiari, come qualsiasi altro negozio che abbia il medesimo scopo liberale, saranno soggetti alle norme dettate a tutela dei diritti dei legittimari, non potendo comportare che gli stessi, ancorché strutturalmente diversi da un atto di donazione o dal negozio testamentario, attuino una sottrazione dei beni in esso conferiti alla disciplina della reintegrazione della quota riservata ai legittimari.

<sup>60</sup> Cass., 3.12.2014, n. 50672, cit., 269.

<sup>61</sup> Peraltro, in ordine alla supposta violazione dell'art. 2740 cod. civ., è stato rilevato che la segregazione patrimoniale la si evince anche dalla disciplina del mandato, infatti "l'art. 1707 cod. civ. prevede che i creditori del mandatario non possano far valere le loro ragioni sui beni

sta più che altro sul terreno dell'opponibilità del vincolo destinatorio impresso sui beni costituenti l'azienda commerciale esercitata dal *trustee*. Il *trustee*, tanto se agisca nell'interesse del *trust*, quanto nell'interesse suo personale dovrà ottemperare agli oneri pubblicitari per renderla effettiva.

Ulteriori dubbi di compatibilità della fattispecie proposta rispetto allo schema negoziale previsto dal legislatore ai fini del riconoscimento degli effetti propri del patto di famiglia, potrebbero porsi nel caso in cui il beneficiario immediato dei beni non sia il discendente prescelto ma a lui pervengano, indirettamente, per il tramite del *trustee*, incaricato, peraltro di liquidare gli altri legittimari non assegnatari "finali" dei beni d'impresa.

È pur vero che, sebbene si fuoriesca dallo schema negoziale fissato nell'art. 768-bis cod. civ., lo scopo ultimo della fattispecie sopra descritta resta evidentemente immutato: passaggio generazionale dell'impresa attuato attraverso l'assegnazione dei beni d'impresa al beneficiario prescelto e liquidazione dei beneficiari non assegnatari. Il *trustee*, inoltre, non riceverebbe alcun arricchimento dai beni ricevuti, ma la sua gestione sarebbe funzionale all'attuazione del programma anzidetto<sup>62</sup>.

Il *trust*, *rectius* il patto di famiglia stipulato con l'intervento del *trustee*, conferitario dei beni d'impresa, darebbe luogo a una nuova fattispecie atipica, che risulterebbe dalla combinazione di distinti schemi negoziali, fusi insieme dall'unicità della causa; fattispecie caratterizzata dall'aver una convenzione unitaria per autonoma individualità, disciplinata dalle norme relative di entrambi i negozi, in quanto compatibili, e avente lo scopo di assicurare il passaggio generazionale del disponente.

Il collegamento negoziale sopra proposto si inserisce

in quel meccanismo utilizzato dalla prassi per dotare di disciplina unitaria più contratti strutturalmente autonomi<sup>63</sup>. Si parla in tal caso di contratti misti, che rientrano tra i contratti atipici in senso lato, ai sensi dell'art. 1322, comma 2°, cod. civ., e, come i contratti innominati, hanno una causa unitaria. Tuttavia, mentre nell'ipotesi dei contratti atipici (in senso stretto) l'unica causa è originale, nei contratti misti pur essendo unica la causa, questa è la risultante della fusione di due o più contratti nominati. O, in altre parole, le singole cause dei negozi, utilizzati nell'operazione economica posta in essere dalle parti, passano in secondo piano rispetto allo scopo che le parti si sono prefissate di raggiungere e cioè la causa concreta.

Proprio in ordine alla causa del contratto i recenti orientamenti giurisprudenziali la definiscono quale sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare, superando, in tal modo, il concetto di causa, quale mero strumento di controllo dell'utilità sociale del contratto, proposto dalla teoria oggettiva.

L'evoluzione del concetto di funzione economico-sociale del negozio tende a cogliere l'uso che di ciascuno di essi hanno inteso compiere i contraenti, "adottando quella determinata, specifica (a suo modo unica) convenzione negoziale"<sup>64</sup>. Causa, dunque, quale funzione individuale del singolo specifico contratto posto in essere dalle parti<sup>65</sup>.

La causa in concreto<sup>66</sup> propria di ciascuna fattispecie negoziale, *trust* e patto di famiglia, sarebbe, del resto, del tutto coincidente con quella propria tipizzata dal legislatore nell'art. 768-bis cod. civ. e voluta dalla parti. E, allora, non si vede come possa essere ripudiato dall'ordinamento un negozio, ancorché misto, nel senso di sintesi di più negozi, se mira a perseguire scopi propri di altre figure giuridiche tipiche, fermo il rispetto della struttura minima e sufficiente di entrambe le

che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura privata avente data certa anteriore al pignoramento ovvero, trattandosi di beni immobili o di mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo", MAZZAMUTO, *Il trust nella Convenzione dell'Aia e nei principali ordinamenti europei di civil law*, in *Vita not.*, 1998, I, 18.

<sup>62</sup> Nel verificare la compatibilità dello schema negoziale posto in essere dalle parti rispetto a quello astratto previsto dal legislatore, occorre, peraltro, considerare quanto dettato dall'art. 786-*quater* cod. civ., il quale prevede che sia il legittimario assegnatario a liquidare gli eredi. Non appare, invece, problematico il differimento dell'attuazione del patto sia con riferimento all'assegnazione dei beni al beneficiario assegnatario sia con riferimento alla liquidazione dei legittimari, a condizione che questi accettino detto differimento. In caso contrario si uscirebbe dallo schema tipico dell'art. 768-bis per rientrare in una fattispecie atipica, senz'altro meritevole di tutela ex art. 1322 comma 2°, cod. civ. ma priva degli effetti propri del patto di famiglia.

<sup>63</sup> FERRANDO, *Recenti orientamenti in tema di collegamento negoziale*, in questa *Rivista*, 1997, II, 233 ss.; EAD., *I contratti collegati: principi della tradizione e tendenze innovative*, in *Contr. e impr.*, 2000, 127 ss.; MEOLI, *I contratti collegati nelle esperienze giuridiche italiana e francese*, Esi, 1999.

<sup>64</sup> CASS., 8.5.2006, n. 10490, in *Contratti*, 2007, 621 ss.

<sup>65</sup> Si esprime in questo senso CASS., 29.5.2014 n. 12061, in *Mass. Giust. civ.*, 2014.

<sup>66</sup> Sottolineano la necessità di individuare la causa concreta di una fattispecie contrattuale BIANCA, *op. cit.*, 425, e BRECCIA, *Il contratto in generale*, nel *Trattato Rescigno*, 3, Utet, 1999, 66, per il quale "la distinzione fra causa astratta, quale si trae da uno schema legale o sociale considerati nella loro tipicità, e causa concreta, quale pratica ragione d'essere dell'operazione valutata nella sua individualità o singolarità, è ormai implicita". In giurisprudenza v. CASS., 18.2.2010, n. 3947, in *Foro it.*, 2010, I, 2799, dove si rileva come "appaia oggi predicabile un'ermeneutica del concetto di causa che, sul presupposto dell'obsolescenza della matrice ideologica che la configurava come strumento di controllo della sua utilità sociale, affonda le proprie radici in una serrata critica della teoria della predeterminazione causale del negozio (...), ricostruendo tale elemento in termini di sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare (al di là del modello, anche tipico, adoperato). Sintesi (e dunque ragione concreta) della dinamica contrattuale, funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere», di «quella determinata, specifica (a suo modo anche unica) convenzione negoziale". Si veda anche CASS., sez. un., 18.3.2010, n. 6538, in questa *Rivista*, 2010, I, 748, con nota di GIULIANO, *Adempimento di debito altrui: la causa concreta quale criterio di individuazione della gratuità od onerosità dell'atto*.

fattispecie utilizzate per raggiungere lo scopo pratico dell'intera vicenda negoziale.

In dottrina si è argomentato che l'ordinamento deve mantenere una posizione di neutralità rispetto agli interessi delle parti, che devono, dunque, poter raggiungere esattamente gli scopi voluti, realizzando effetti perfettamente conformi alle intenzioni che hanno indotto i contraenti alla conclusione del contratto<sup>67</sup>.

Proprio con riferimento ai "negozi destinatori" è stato osservato che il trasferimento si giustifica non in considerazione dello scambio o della causa donativa, ma proprio e solo in ragione della destinazione del bene trasferito allo scopo indicato dal disponente<sup>68</sup> che, nella fattispecie negoziale complessa, è rappresentato dal passaggio generazionale dell'impresa.

Il *trustee*, quand'anche coincidesse - come potrebbe accadere il più delle volte - con il beneficiario assegnatario finale delle attribuzioni<sup>69</sup>, assumerebbe comunque una funzione di esecutore del programma destinatorio, al quale si deve attenere in ragione degli obblighi fiduciari che derivano dall'assunzione dell'incarico nell'ufficio di diritto privato<sup>70</sup>. I legittimari non assegnatari, che abbiano partecipato alla conclusione del contratto, saranno, invece, titolari del diritto alla liquidazione della quota riservata loro dalla legge, che avverrà secondo le regole stabilite nell'atto istitutivo del *trust*. I legittimari non assegnatari, che, al contrario, non abbiano aderito all'accordo, allo stesso modo in cui si troverebbero se si trattasse di un patto di famiglia stipulato senza "l'intermediazione" del *trustee*, dopo la morte del disponente, potranno aderire al patto o agire in riduzione; azione che, comunque, non potrà portare a una legittima in natura o restitutoria, ma a una liquidazione in danaro, aumentata degli interessi legali, ai sensi dell'art. 768-*sexies*, comma 1<sup>o</sup>, cod. civ.

Del pari, i medesimi legittimari non assegnatari saranno ugualmente tutelati per tutti quegli atti di liberalità, diversi dal trasferimento dei beni d'impresa, posti in essere dal disponente in favore del beneficiario-assegnatario, effettuati, a esempio, allo scopo di consentire a quest'ultimo di liquidare gli altri legittimari.

Ponendosi nella stessa prospettiva di organizzare nel modo più efficiente ed efficace il passaggio generazionale, tesa, più che altro, a sterilizzare ma non a impe-

dire l'esercizio delle azioni poste a tutela dei diritti dei legittimari, vi è chi ha proposto di far assumere al *trust* le vesti di un "patto di famiglia"<sup>71</sup>, nel quale il ruolo di disponente è assunto collettivamente da imprenditore, coniuge e figli, tutti titolari delle partecipazioni.

In base a tale ipotesi, l'atto istitutivo avrebbe carattere associativo e verrebbe esclusa l'azione di riduzione in quanto tutti i discendenti si renderebbero co-disponenti insieme ai genitori; con l'accordo di tutti si potrebbe saltare una generazione e indicare i nipoti minori quali beneficiari finali del *trust*.

Tale costruzione<sup>72</sup>, tuttavia, pur consentendo di programmare il passaggio generazionale anticipatamente, non eliminerebbe il rischio di impugnativa da parte dei legittimari, né l'esclusione dalla collazione, né metterebbe un punto fermo sulla valutazione dei beni conferiti dai figli co-disponenti, donatari dal di loro padre, al momento dell'apertura della successione di quest'ultimo.

*De iure condito*, non può essere sottaciuto il diffondersi di una nuova fattispecie negoziale, il contratto di affidamento fiduciario<sup>73</sup>, considerato dalla dottrina una valida alternativa civilistica al *trust* e allo stesso patto di famiglia, il quale ultimo, a causa delle numerose criticità non ancora del tutto risolte, ha trovato scarsa applicazione. In estrema sintesi, con il contratto di affidamento fiduciario un soggetto, affidante, conviene con un altro, affidatario, l'individuazione di taluni beni da impiegare a vantaggio di uno o più soggetti in forza di un programma, la cui attuazione è rimessa all'affidatario. Oggetto del contratto è il programma destinatorio, che può, ad esempio, consistere nel prevedere il subentro di un terzo nell'azienda o nelle partecipazioni sociali alla scadenza di un termine o al verificarsi di una determinata condizione. Durante il predetto periodo, prima della scadenza del termine o del verificarsi della condizione, l'affidatario sarà tenuto a svolgere un'attività vincolata nell'obiettivo e nelle modalità. I beni d'impresa, nell'ipotesi di dover pianificare la transizione generazionale, saranno, quindi, trasferiti all'affidatario, temporaneamente, per essere gestiti o, semplicemente, custoditi fino al momento in cui dovranno essere assegnati al beneficiario designato.

Tuttavia, anche ricorrendo a questa fattispecie negoziale atipica, le parti trovano un ostacolo insormonta-

<sup>67</sup> PALERMO, *Sulla riconducibilità del «trust interno» alle categorie civilistiche*, in *Riv. dir. comm.*, 2000, I, 148.

<sup>68</sup> In questo senso LA PORTA, *Destinazione dei beni allo scopo e causa negoziale*, Esi, 1994, 56.

<sup>69</sup> L'atto istitutivo dovrebbe quindi dettare le regole per l'attribuzione dei beni d'impresa all'assegnatario, condizionando ad esempio il trasferimento all'esito positivo del controllo sulle capacità imprenditoriali del prescelto. Nel caso in cui l'esito del controllo dovesse dare risultati negativi allora l'atto istitutivo potrebbe, ad esempio, prevedere la vendita dei beni d'impresa sul mercato ad un prezzo stabilito da una perizia redatta da soggetti indipendenti.

<sup>70</sup> Si veda LUPOI, *Trusts*, cit., 481.

<sup>71</sup> Nel senso di accordo intercorrente tra tutti i membri della famiglia.

<sup>72</sup> Si veda MANES, *I trusts per il passaggio generazionale dell'azienda di famiglia*, in DEL PRATO (a cura di), *Donazioni, atti gratuiti, patti di famiglia e trusts successori*, Giuffrè, 2010, 596; per un esame della fattispecie ricordata nel testo v. LUPOI, *I trust nel diritto civile*, 2004, Utet, 342.

<sup>73</sup> ID., *Il contratto di affidamento fiduciario*, Giuffrè, 2014, *passim*; ID., *Il contratto di affidamento fiduciario*, in *Riv. not.*, 2012, 317.

bile nelle norme inderogabili poste a tutela dei legittimari, in parte disapplicate solo nel caso di rispetto dell'art. 768-bis e ss.

In una prospettiva *de iure condendo*, nell'ottica di un ammodernamento del nostro sistema successorio, si potrebbe pensare a circoscrivere l'intervento legislativo al sistema impresa e, seguendo l'esempio della vicina Repubblica di San Marino<sup>74</sup>, si potrebbe tipizzare il contratto di affidamento fiduciario, rendendolo, con

l'occasione, nel caso in cui avesse a oggetto beni d'impresa - intendendosi, per tali, aziende o partecipazioni sociali da assegnare a un discendente o anche a un altro soggetto ritenuto meritevole<sup>75</sup> - non soggetto a collazione né a riduzione<sup>76</sup>, e ciò senza dover giungere, necessariamente, a eliminare la tutela dei legittimari come già in passato prospettato<sup>77</sup>, riconoscendo agli stessi un diritto di credito commisurato alla quota di riserva stabilita dalla legge<sup>78</sup>.

---

<sup>74</sup> Si fa riferimento alla l. 1<sup>o</sup>.3.2010, n. 43, della Repubblica di San Marino con la quale è stato introdotto il contratto di affidamento fiduciario.

<sup>75</sup> Come nel caso di assegnazione del maso chiuso disciplinato da ultimo dalla l.p. Bolzano 28.11.2001, n. 17. L'aspetto di maggior rilievo dell'istituto, degno di essere esaminato nell'ambito della trattazione della trasmissione intergenerazionale dei beni d'impresa, riguarda proprio la disciplina successoria, la quale, al fine di assicurare l'unità del dominio masale e l'efficienza dell'azienda agricola trasferita con esso, dispone l'indivisibilità della proprietà masale, tanto in caso di trasferi-

mento *inter vivos* quanto *mortis causa*, e l'assegnazione del bene, unitariamente inteso, ad un unico soggetto, sia esso donatario, erede o legatario.

<sup>76</sup> Anche nell'ipotesi di non partecipazione di tutti i legittimari "virtuali" esistenti ove in quel momento si aprisse la successione.

<sup>77</sup> Ci si riferisce al d.d.l. 27.9.2006, n. 1043 presentato al Senato e ben presto accantonato.

<sup>78</sup> Ipotesi già prevista per i legittimari aventi diritto sugli atti dispositivi, *inter vivos* o *mortis causa*, del maso chiuso.